

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	7, 8
* CALDORO, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 4, 5 e <i>passim</i>
* FRANCO Vittoria (DS-U)	7, 9
* PIANETTA (FI)	8
* TESSITORE (DS-U)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00699, presentata dal senatore Tessitore e da altri senatori.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In merito alla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, devo ricordare, innanzitutto, che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle istituzioni di alta formazione il diritto di darsi ordinamenti autonomi, con ciò conferendo ad esse pari dignità rispetto alle università.

Va inoltre rammentato che negli altri Paesi europei il sistema dell'alta formazione è articolato su più istituzioni, ciascuna con una funzione specifica e specifiche modalità didattiche. Pertanto, recentemente, anche nel nostro ordinamento si è iniziato a riconoscere le istituzioni di alta formazione, diverse dalle università, ma di pari dignità e livello. Tra esse rientra la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il cui ambito formativo è definito dalla legge, e che, pertanto, opera entro tali limiti. E, in effetti, la legge istitutiva prevede che la Scuola possa istituire nuovi corsi di insegnamento o dottorato esclusivamente in collaborazione con le università, cui tali iniziative espressamente restano riservate.

Non si ritiene, inoltre, che la equiparazione dei docenti della Scuola, ai fini del trattamento giuridico ed economico, ai professori universitari valga a fare acquisire agli stessi lo *status* di professore universitario.

In ragione della rilevata specificità e del particolare carattere rivestito dall'ambito formativo della Scuola, questo Ministero non finanzia eventuali richieste di trasferimento nei ruoli degli atenei provenienti da personale in servizio presso la Scuola stessa.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, ovviamente ringrazio il rappresentante del Governo per l'attenzione manifestata nei confronti del problema posto nella nostra interrogazione. Non direi però la verità se mi dichiarassi soddisfatto per la risposta fornita, che giudichiamo alquanto elusiva. Infatti, il problema sollevato nell'interrogazione non riguarda tanto l'equiparazione né la determinazione amministrativa del Ministero, che ha assunto l'opportuno orientamento – che apprezziamo – di non provvedere al finanziamento dei trasferimenti. Il Sottosegretario concorderà con me se affermo che ormai è prassi costante – e credo che anche il collega Modica possa testimoniare in tal senso – che tutto il personale distaccato dalle università non resti a carico di queste ultime, bensì delle istituzioni

presso le quali avviene il trasferimento. Né la questione è quella di una contrarietà nei confronti dell'istituzionalizzazione dell'alta formazione, iniziativa che condivido completamente, bensì quella rappresentata dall'assoluta anomalia delle modalità di costituzione e di funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Faccio questa affermazione sostanzialmente per due ragioni. Innanzitutto perché essa non nasce autonomamente – eventualmente con il concorso dell'università e di altri soggetti pubblici o privati – ma presso un Ministero, per iniziativa ministeriale. In secondo luogo, aspetto ancora più preoccupante, la suddetta Scuola, così come è stata configurata dai decreti ministeriali attuativi della legge istitutiva, configura un canale di accesso all'università completamente atipico rispetto alla normativa vigente in materia di «concorsi» (tanto per usare una parola «magica»). In base ai suddetti decreti, i docenti della Scuola superiore vengono infatti ad assumere funzioni equiparate a quelle dei professori universitari. L'istituzionalizzazione dell'alta formazione può avvenire sostanzialmente in due modi: mediante una determinazione di principi generali definiti dallo Stato o, come sta avvenendo, attraverso consorzi. In tal caso il personale impiegato presso queste strutture – sia che si tratti di professori universitari, sia laddove non lo siano – viene assunto per mezzo di un contratto, ma non esiste in proposito nessuna forma, né alcuna configurazione, esplicita o implicita, di equiparazione ai ruoli universitari. Non c'è da parte mia nessuna forma di pregiudizio ideologico – che risulterebbe del tutto impropria – di parte o di principio nei confronti dell'alta formazione che, al contrario, considero particolarmente importante, a condizione però che si realizzi nei termini del massimo rigore. Esiste una reale preoccupazione per l'istituzione di strutture che rischiano di intaccare non soltanto l'autonomia del sistema universitario e la sua stessa configurazione (funzione e destinazione), ma anche di determinare una gravissima anomalia.

In conclusione, spero che il Sottosegretario mi consenta di sottolineare, con amichevole franchezza, che il riferimento all'articolo 33 della Costituzione contenuto nella sua risposta non risulta affatto pertinente. Aggiungo poi – mi si perdoni la battuta – che se tale richiamo fosse stato effettuato 40 anni fa da uno studente nel corso di un esame di filosofia del diritto, di certo non avrebbe ricevuto una lieta accoglienza da parte mia.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In via del tutto eccezionale mi sia permesso replicare che, pur rispettando ed accettando le considerazioni del professor Tessitore, considero assolutamente appropriato il richiamo all'articolo 33 della Costituzione e in particolare al suo ultimo comma, così come sottolineato nella risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00754, presentata dal senatore Tessitore e da altri senatori.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti sui provvedimenti che il Governo si accinge a predisporre sullo stato della docenza universitaria. Al riguardo, è opportuno premettere che l'esigenza di adeguare la disciplina dello stato giuridico dei docenti, ormai datata, al nuovo assetto della realtà universitaria come ridisegnata dall'avvio dell'autonomia didattica degli atenei, nonché la necessità di una maggiore armonizzazione ai sistemi degli altri Paesi europei per assicurare la libera circolazione su tutto il territorio dell'Unione anche dei docenti universitari, sembrano condivise da tutte le parti politiche, tanto che la modifica dello stato giuridico dei docenti universitari è stata oggetto di una proposta legislativa presentata nella scorsa legislatura dal senatore Berlinguer.

Sulla base di tali considerazioni, il Ministero ha costituito una commissione di esperti, presieduta dal professor Adriano De Maio, attuale rettore della Luiss e fino allo scorso ottobre rettore del Politecnico di Milano, con la precisa finalità di studiare e approfondire le relative problematiche e di formulare idonee proposte sull'argomento.

La commissione ha concluso recentemente i propri lavori e ha formulato una proposta che è stata oggetto di attenta valutazione da parte del Ministero e illustrata, nelle linee essenziali, come è noto, dal Ministro alla Conferenza dei rettori. Una volta tradotta la proposta in articolato e approvata la stessa dal Consiglio dei Ministri, essa verrà sottoposta al Parlamento con l'intento di aprire su di essa un ampio confronto.

TESSITORE (*DS-U*). Signor Presidente, prendo atto della risposta del Sottosegretario e me ne compiaccio, nel senso che la interpreto come una volontà di affrontare il problema in chiave sistematica. L'interrogazione presentata nasceva dalla preoccupazione destata dalle corpose anticipazioni apparse sulla stampa. Nessuno di noi, in ogni modo, ha dubbi sulla necessità di intervenire sullo stato giuridico dei docenti universitari, tant'è vero che insieme ad altri colleghi – in modo particolare l'amico senatore Monticone – ho presentato un disegno di legge in proposito (atto Senato n. 1416 di questa legislatura).

Quindi, prendo atto della risposta e mi auguro che sia consentito anche ai componenti del Parlamento di venire a conoscenza celermente degli orientamenti del Governo, anziché essere costretti a seguire notizie di stampa. Mi permetto di osservare che questa non è la linea metodologica che, almeno per quanto mi concerne, sembra preferibile. Nell'apprezzamento e nel rispetto del massimo delle consultazioni, credo che sarebbe opportuno che quantomeno a livello informativo vi fosse una celere e contestuale informazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00771, presentata dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discussione, relativo alla portata del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, faccio presente che a parere del Ministero il disposto di cui all'articolo 2 del medesimo non sembra applicabile alle istituzioni universitarie in quanto le stesse non sono automaticamente riconducibili alla locuzione «enti ed organismi pubblici non territoriali».

Infatti, come precisato dagli interroganti, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989 dispone che le università sono disciplinate esclusivamente da norme che vi facciano specifico riferimento. Un correttivo a tale disposizione è stato comunque apportato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (oggi articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), il quale precisa che per pubbliche amministrazioni devono intendersi anche le istituzioni universitarie. Pertanto, ogni qualvolta i testi normativi si riferiscono espressamente alle «pubbliche amministrazioni» oppure alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 devono intendersi ricomprese anche le università.

Peraltro, nel decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, non si fa riferimento né a pubbliche amministrazioni né espressamente alle università. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, sembra che le norme ed il provvedimento in parola non ricomprendano le istituzioni universitarie, e in tal senso è stato avviato un approfondimento della problematica con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Diverso è il parere in ordine all'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto del 29 novembre 2002 nei confronti degli enti di ricerca, i quali si ritengono ricompresi nella locuzione «enti pubblici non territoriali».

Per quanto riguarda, inoltre, le riduzioni operate con il suindicato provvedimento per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, questo Ministero ha provveduto con telegramma urgente ad evidenziare al Ministero dell'economia e delle finanze il carattere vincolante delle voci di spesa in questione e a richiedere un intervento correttivo, tenuto conto che detti impegni si riferiscono alla erogazione di servizi essenziali. La richiesta in questione è stata ribadita in data 10 dicembre 2002. Nel frattempo sono stati predisposti provvedimenti per la restituzione delle disponibilità riguardanti alcune spese di funzionamento.

In data 23 dicembre 2002, infine, è stata di nuovo rappresentata al Ministero dell'economia e delle finanze la necessità dell'adozione di un provvedimento per il ripristino della disponibilità finanziaria degli stanziamenti di bilancio delle suddette spese. Sulla richiesta in questione non è pervenuta alcuna comunicazione.

Queste, in sintesi, sono le iniziative adottate dal Ministero, che comunque, come è evidente, sono subordinate alle determinazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze intenderà assumere.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, che conferma, a mio giudizio, il disagio che il decreto cosiddetto «taglia spese» ha determinato sia per l'università e la ricerca, sia per la scuola. Al di là della forma, rimane il fatto che vi sono continui attentati all'autonomia dell'università, sia con riduzioni di risorse, sia attraverso altri meccanismi. Lo stesso sta accadendo alla ricerca.

Intendiamo inoltre denunciare il fatto che sui decreti ministeriali attuativi non vi è stato il passaggio necessario e previsto in Commissione bilancio.

Prendiamo atto, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, degli interventi correttivi richiesti e ci auguriamo davvero che questi possano essere apportati perché sono notevoli le difficoltà che quei tagli hanno comportato per le scuole, come denunciato da diversi organismi che hanno a che fare con la scuola e che tengono molto all'autonomia scolastica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00458, presentata dal senatore Pianetta e da altri senatori.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio all'interrogazione parlamentare in discussione, si fa presente che effettivamente cinque dirigenti scolastici del comune di Grugliasco hanno sostenuto, con lettera indirizzata alle famiglie degli alunni, la candidatura dell'assessore all'istruzione uscente, nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

Tale comportamento, posto in essere nel contesto delle attività di servizio e utilizzando la qualifica rivestita all'interno dell'Amministrazione, non è certamente compatibile con il ruolo, la funzione e la deontologia professionale dei citati dirigenti.

Il competente dirigente generale *pro tempore* dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha avuto notizia dell'iniziativa tramite gli organi di stampa e ha tempestivamente reperito la documentazione relativa e richiesto agli interessati informazioni al riguardo. Il medesimo dirigente ha subito provveduto a stigmatizzare l'iniziativa assunta dai dirigenti scolastici in questione ed inviato nota di rilievo indirizzata a ciascuno di essi.

Poiché la materia della responsabilità dei dirigenti scolastici è attualmente disciplinata in regime contrattuale e non sono più applicabili gli istituti della responsabilità disciplinare previsti e regolati dal testo unico in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la suddetta nota di rilievo costituirà elemento di valutazione di cui si terrà conto in sede di verifica dell'azione amministrativa dei capi d'istituto in questione. Va infatti chiarito che i contratti collettivi hanno escluso la responsabilità disciplinare dei dirigenti in quanto essi sono sottoposti alla valutazione dei risultati, e in tale contesto va tenuto conto delle eventuali violazioni dei doveri di comportamento.

Della vicenda è stato anche interessato l'attuale dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte con l'invito a vigilare assidua-

mente sul comportamento dei dirigenti stessi. Non risulta, infine, che siano state intraprese iniziative sulla vicenda da parte dell'autorità giudiziaria.

PIANETTA (*FI*). Ringrazio il sottosegretario Valentina Aprea per la risposta fornita agli interroganti rispetto alla quale dichiaro la nostra soddisfazione. Lo spirito dell'interrogazione era proprio quello di valutare il fatto, che poi è risultato vero, e soprattutto di evidenziare l'auspicio che episodi analoghi non abbiano a ripetersi mai più in futuro.

Ripeto, la nostra interrogazione aveva sostanzialmente il senso di un contributo ad evitare che azioni di questo tipo – qualora fossero risultate vere, il che poi è avvenuto – possano in futuro ripetersi.

Desidero sottolineare altresì che la missiva oggetto della nostra interrogazione era indirizzata ai «gentili genitori» degli allievi e portava in calce la firma dei dirigenti scolastici. In questa iniziativa, pur con tutto il rispetto nei confronti dell'espressione della libertà di pensiero e di comportamento, si può pertanto a mio avviso ravvisare un atteggiamento ed una posizione che induce a mettere in forse l'imparzialità degli insegnanti, soprattutto nella loro qualità di dirigenti scolastici, come del resto si qualificano gli stessi sottoscrittori della missiva. Torno a ribadire che lo spirito che ci ha mosso era quello di stigmatizzare iniziative di questo genere onde evitare che possano ripetersi in futuro. Dico questo anche in considerazione del grande rilievo democratico delle elezioni amministrative, nell'ambito delle quali il rispetto di corrette norme di comportamento deve rappresentare una regola valida per tutti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00776, presentata dai senatori Monticone e Vittoria Franco.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Vorrei preliminarmente richiamare i principi che regolano la scelta dei libri di testo e la complessità della materia. Essa infatti coinvolge la libertà di insegnamento, le regole del mercato e della concorrenza, la libertà e il diritto di apprendimento, la valutazione critica degli studenti e la complessiva responsabilità formativa delle scuole.

Premesso questo, le norme vigenti prevedono che la scelta dei libri di testo sia affidata, così come prescrive l'articolo 188 del testo unico sull'istruzione, al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

Indicazioni sull'*iter* per l'adozione dei libri di testo sono contenute nella circolare ministeriale n. 763 del 24 dicembre 1996, che prevede una fase preliminare, nella quale si procede ad una verifica dei testi in uso, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, sulla base, tra l'altro, di specifici indicatori suggeriti. Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà d'insegnamento, formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, all'esame dei consigli di classe, di cui fanno parte anche i genitori.

Le regole vigenti assicurano quindi strumenti democratici di confronto e controllo.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del conseguente regolamento sull'autonomia scolastica, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nell'attuale sistema scolastico non possono prevedersi interventi ministeriali, che rappresenterebbero un'interferenza impropria nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica, scelta che deve essere invece operata dai singoli istituti. Questo vale anche per i libri di testo di storia.

Non vi è dubbio tuttavia che le recenti disposizioni, che hanno rivisto i programmi di storia riservando allo studio del Novecento l'ultimo anno dei gradi d'istruzione, a parte la problematicità della scelta storiografica, abbiano trovato impreparate le case editrici e gli stessi autori che, per la prima volta, hanno dovuto affrontare avvenimenti recenti, arrivando in qualche caso fino ai giorni nostri.

Il problema sollevato dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati si riferisce appunto, in particolare, alla storia contemporanea, rispetto alla quale risulta più elevato il rischio di distorsioni ideologiche con conseguente perdita di obiettività.

Fermo restando che solo il più ampio ed aperto confronto sulle interpretazioni storiche che coinvolga la comunità scientifica, i docenti e il mondo culturale ed editoriale può essere l'unica garanzia delle libertà di insegnamento e di apprendimento, il Ministero si impegna comunque a riconsiderare gli obiettivi specifici di apprendimento della storia nel primo e nel secondo ciclo secondo una rimodulazione delle scansioni temporali che, com'è stato ribadito anche in questi giorni da autorevoli esponenti della comunità scientifica nazionale, collochino il Novecento nelle sue matrici istituzionali, culturali, economiche e politiche risalenti ai secoli precedenti. Questo compito verrà affidato agli esperti che lavoreranno sulle ipotesi dei piani di studio nell'ambito della riforma degli ordinamenti.

FRANCO Vittoria (*DS-U*). Signor Presidente, il nostro testo tocca un argomento spinoso e delicato. Mi dichiaro insoddisfatta della risposta fornita dal Governo nella persona del sottosegretario Aprea. Prendo atto delle dichiarazioni circa il ruolo degli insegnanti e degli organi collegiali nella scelta dei libri di testo, aspetto quest'ultimo che ovviamente fa parte della libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione.

Desidero però approfondire la seconda parte della risposta, laddove si propone di rimodulare la periodizzazione storica. Il senatore Monticone, sollevando la questione nell'ambito di una precedente seduta della Commissione, aveva avuto modo di sottolineare le difficoltà connesse all'insegnamento della storia, soprattutto quella a noi più vicina. Ciò però non esclude che la libertà di insegnamento e di ricerca debba essere comunque garantita e credo che la risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati non abbia certamente dato un contributo in questo senso. Riteniamo molto grave quella deliberazione, che può essere conside-

rata a tutti gli effetti una vera e propria censura; in tale ambito, peraltro, il richiamo alla verità oggettiva risulta assai problematico. Infatti, negli studi storici la verità rappresenta una ricerca continua della verità medesima, una scoperta di fili interpretativi sempre nuovi che vanno lasciati agli studiosi.

Riteniamo altresì che il giudizio su un testo non possa che essere affidato alla comunità scientifica e quindi anche agli insegnanti che esercitano appunto la responsabilità della scelta dei libri di testo oltre a quella dell'insegnamento. Vorrei che fosse chiaro che un provvedimento come quello prefigurato dalla suddetta risoluzione, che vorrebbe introdurre quasi un controllo dei libri di testo, se attuato, produrrebbe conseguenze a catena di restringimento di sfere di libertà. Infatti, chi può stabilire se un testo è conforme ad una presunta verità oggettiva? E poi, quale è la verità oggettiva? Se l'analisi risulta negativa, che cosa si fa di quel testo: lo si mette all'indice o si inducono gli autori all'autocensura? Inoltre, dal momento che il testo è soltanto uno strumento di lavoro per gli insegnanti e per gli studenti, ne consegue che devono essere censurati anche gli insegnanti che adottano determinati libri di testo e magari fanno anche ricorso alle proprie conoscenze e ricerche, oppure le case editrici, che saranno anche state «impreparate» – come si afferma nella risposta del Governo – ma che comunque garantiscono una offerta variegata e pluralistica di libri? Sono molti gli autori che scrivono libri di testo; essi provengono da diverse scuole di pensiero e utilizzano metodi anche molto diversi; sulla scena esiste una molteplicità di prospettive storiografiche ed in genere ormai i libri di testo contengono tutti documentazione originaria che contribuisce a sviluppare il senso critico degli studenti, senza fornire verità precostituite. Se in questi libri esiste un filo comune, direi che è il riconoscimento dei valori costituzionali e democratici e questo è, a mio avviso, un aspetto irrinunciabile. Credo che nessun potere politico possa riconoscersi il diritto di censurare le idee e quindi i libri; quando questo accade vuol dire che ci si pone oltre le libertà costituzionali. Nelle società liberali si confrontano le idee, anche quando sono in competizione, e il pluralismo nasce dal libero confronto; nel caso in cui dovesse invece prevalere una verità di Stato il pluralismo sarebbe la vittima e non ciò che si promuove. Leggendo gli atti parlamentari, ho appreso che è stata presentata anche in Senato una mozione analoga a quella approvata dalla Camera e, se possibile, ancora meno condivisibile. Mi auguro che in questa Commissione non accada quanto si è verificato già nell'altro ramo del Parlamento, considerato che il testo cui faccio riferimento presenta delle novità che peggiorano addirittura l'approccio a questo tema.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,12.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2002 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 80/2002, concernente modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2001, n. 301, relativo al riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

in particolare, tale decreto:

a) definisce la Scuola superiore dell'economia e delle finanze come «istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro», con autonomia amministrativa, contabile e di bilancio, assoggettata alle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, relativa al sistema di tesoreria degli enti e organismi pubblici (articolo 1, primo comma);

b) precisa che la Scuola, con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati previste per gli organismi universitari, gestite dal Ministero competente in collaborazione con l'apposito consorzio interuniversitario denominato CINECA, e che la stessa Scuola può, in collaborazione con università italiane ed estere, promuovere e istituire dottorati di ricerca «e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei» (articolo 1, terzo comma);

c) stabilisce che il personale docente della Scuola sia scelto tra «professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni, vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche», e che essi acquisiscono, «a ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera», il cui trattamento economico «può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio» (articolo 5);

d) istituisce un apposito ruolo per i ricercatori incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (articolo 5);

e) attribuisce alla Scuola una pluralità di fondi di finanziamento, giacchè, oltre alla dotazione finanziaria minima fissata annualmente in sede di bilancio «in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali», la Scuola può utilizzare una «dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso

a fondi nazionali, comunitari ed internazionali», nonché usufruire di ulteriori risorse «a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento relativamente agli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori» (articolo 8);

tale decreto ha evidentemente inteso costituire un nuovo Istituto universitario ad ordinamento speciale, per lo svolgimento di attività di istruzione superiore nelle materie di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze;

anche il Consiglio Universitario Nazionale con il parere del 27 giugno 2002 ha stigmatizzato il contenuto del decreto, definendo «del tutto anomala» la qualificazione della Scuola come «istituzione di alta cultura, qualificazione che non è prevista né attribuita da nessuna norma concernente la riforma della Scuola», qualificando come «impropria» l'attribuzione alla Scuola della facoltà «non solo di promuovere, ma di istituire dottorati di ricerca e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei», e biasimando le modalità di inquadramento e di nomina dei professori chiamati a insegnare presso la Scuola mediante «una procedura anomala caratterizzata da discrezionalità attraverso la quale il personale docente della Scuola inquadrato con incarico non temporaneo dovrebbe addirittura acquisire ad ogni effetto lo stato giuridico e le funzioni di professore ordinario qualunque sia la posizione giuridica di partenza»;

ritenendo che l'iniziativa del Ministro dell'economia appare non solo anomala, ma contrastante con precise disposizioni di legge in tema di autonomia universitaria e con le configurazioni istituzionali così come definite dall'ordinamento didattico nazionale,

si chiede di sapere:

quale eventuale coinvolgimento abbia riguardato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'iniziativa sopra ricordata e quale valutazione, in ogni caso, il Ministro dell'istruzione dia del provvedimento adottato dal Ministro dell'economia chiaramente lesivo di specifiche, esclusive competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

se il Ministro non ritenga che la suddetta iniziativa sia pericolosamente avviata verso l'apertura di un canale nuovo ed alternativo di accesso al ruolo della docenza universitaria, con lesione dell'autonomia universitaria e dello stato giuridico dei docenti universitari conseguito attraverso regolari concorsi nazionali.

(3-00699)

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

notizie provenienti da organi di stampa nazionale e da bollettini para-ufficiali, quali, ad esempio «CUN-Notizie» n. 115 dello scorso ottobre in ordine a presunti progetti ministeriali sullo stato della docenza universitaria, hanno determinato animate e preoccupate polemiche di stampa;

tali notizie e polemiche accrescono il livello di confusione e disorientamento del mondo universitario, rendendo ancor più precaria la situazione degli Atenei impegnati in un processo di trasformazione dalle conseguenze non sempre agevolmente individuabili;

ribadita la propria personale netta contrarietà ad ogni proposta che indebolisca il carattere pubblico del sistema universitario, eventualmente su suggestione – secondo un provincialistico costume di alcuni intellettuali italiani – di improprie imitazioni di sistemi stranieri coerenti con diverse strutturazioni sociali e tradizioni culturali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in via prodromica ad eventuali proposte di legge da sottoporre al Parlamento, fornire elementi di chiarificazione delle linee guida in materia di stato della docenza, anche al fine di non alimentare un clima di sospetti e di polemiche in fase di discussione che il Parlamento deve compiere su disegni di legge di provenienza ministeriale.

(3-00754)

FRANCO Vittoria, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2002, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ha disposto: *a)* all'articolo 1, commi 1 e 2, che gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio dalle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002 devono essere contenuti nel limite dell'85 per cento degli stanziamenti di competenza e che l'emissione di titoli di pagamento, da parte delle Amministrazioni stesse, per il medesimo esercizio 2002, deve essere contenuta nel limite dell'85 per cento delle dotazioni di cassa; *b)* all'articolo 2, comma 1, che, relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alle categorie dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15 per cento;

le indicate misure di contenimento o di riduzione, rese pubbliche soltanto il 2 dicembre, determinano per le Amministrazioni statali e per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, di fatto, il congelamento di una quota degli stanziamenti corrispondente, mediamente, all'intero mese di dicembre, bloccando – con effetto immediato – la residua disponibilità delle relative risorse e paralizzando inopinatamente l'attività e l'ordinario funzionamento delle istituzioni, enti ed organismi pubblici in questione;

qualora le indicate misure di contenimento o di riduzione, in assenza di qualsivoglia garanzia circa il recupero – nell'esercizio finanziario 2003 – delle risorse in tal modo congelate nell'esercizio finanziario 2002, venissero a sommarsi alle decurtazioni degli stanziamenti già previste con il disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 e agli effetti del conteni-

mento delle spese correnti previsto dall'articolo 13 del disegno di legge finanziaria all'esame delle Camere, verrebbe a determinarsi – per l'anno 2003 – una situazione di ulteriore, gravissimo e insostenibile pregiudizio per l'intera Amministrazione statale per tutte le istituzioni scolastiche e per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, colpiti nella stessa possibilità dell'ordinario loro funzionamento;

l'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dispone che le università sono disciplinate «esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento», mentre nessuna disposizione sia del citato decreto-legge n. 194 del 2002 sia del richiamato decreto ministeriale attuativo 29 novembre 2002 menziona espressamente le università, sicchè ne consegue l'illegittimità dell'eventuale inclusione delle università nell'ambito di applicabilità di detti provvedimenti;

non è acclarato se i richiamati provvedimenti di riduzione delle spese di funzionamento siano applicabili anche agli enti pubblici di ricerca, di per sé non riconducibili alla generica tipologia degli «enti ed organismi pubblici non territoriali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concordi nel ritenere comunque non applicabili alle università – per effetto del vincolo legislativo derivante dal ricordato articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989 – le richiamate misure di limitazione agli impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento per l'esercizio 2002 e se si sia adoperato presso il Ministro dell'economia e delle finanze affinché opportune istruzioni in tal senso siano tempestivamente e congiuntamente impartite, da entrambi i Ministri, ai revisori dei conti presso le università;

quali passi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia intrapreso o intenda intraprendere presso il Ministro dell'economia e delle finanze affinché le medesime misure di limitazione o di riduzione non riguardino le istituzioni scolastiche di cui si lederebbe gravemente l'autonomia amministrativa e didattica e non vengano estese agli enti pubblici di ricerca, in ragione anche del danno irreparabile che si determinerebbe nel funzionamento di detti enti, altrimenti costretti a troncarsi, con effetto immediato, rapporti contrattuali di collaborazione per specifici progetti di ricerca, nonché per la fornitura di beni e servizi indispensabili al loro funzionamento;

quali iniziative urgenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda assumere affinché, nell'ambito della responsabilità collegiale del Governo, sia in ogni caso acquisita la garanzia, per gli enti pubblici di ricerca, dell'immediato recupero e disponibilità, nell'esercizio finanziario 2003, delle eventuali risorse congelate nell'esercizio 2002 per effetto delle richiamate misure di riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali;

se non si ritenga di prendere le opportune iniziative affinché le medesime misure di limitazione o di riduzione non riguardino le istituzioni scolastiche di cui si lederebbe gravemente l'autonomia amministrativa e didattica e non vengano estese agli enti pubblici di ricerca, in ragione an-

che del danno irreparabile che si determinerebbe nel funzionamento di detti enti, altrimenti costretti a troncarsi, con effetto immediato, rapporti contrattuali di collaborazione per specifici progetti di ricerca, nonché per la fornitura di beni e servizi indispensabili al loro funzionamento.

(3-00771)

PIANETTA, SCARABOSIO, GUBETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che da quanto appreso da notizie diffuse a mezzo stampa risulta essere in atto nel comune di Grugliasco, in provincia di Torino, una campagna elettorale per le consultazioni amministrative del 26/27 maggio prossimi, condotta dai dirigenti scolastici delle scuole dell'obbligo;

che questi ultimi avrebbero consegnato *brevi manu* una missiva nelle buche delle lettere delle famiglie degli allievi con la richiesta da parte dei dirigenti scolastici di sostenere l'assessore all'istruzione Pietro Viotti, candidato nelle liste dei DS nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Marcello Mazza;

che detta lettera ha come oggetto «26 maggio 2002 – Elezioni amministrative: richiesta dei dirigenti scolastici di sostenere l'assessore all'istruzione Pietro Viotti»;

che in questa lettera viene celebrata l'apologia dell'assessore all'istruzione e dei suoi presunti meriti dimostrati negli anni passati;

che la lettera si chiude con un invito esplicito a votare le liste della coalizione di centro-sinistra e il dottor Pietro Viotti ed è firmata «i dirigenti scolastici delle scuole dell'obbligo di Grugliasco», ovvero i professori De Angelis, Palmas, Marzola, Boetto e Mortarotto,

si chiede di sapere:

se si ritenga che il fatto sopra riportato possa essere in contrasto con la posizione istituzionale dei firmatari del documento e, pur nella legittima espressione della libertà di pensiero, se si possano ravvisare gli estremi di un uso illegittimo della imparzialità dell'insegnante quale dirigente scolastico;

quali eventuali iniziative urgenti si intenda intraprendere nei confronti degli autori di tali atti e in generale per contrastare azioni di questo tipo.

(3-00458)

MONTICONE, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che una risoluzione approvata nella Commissione Cultura della Camera dei deputati impegna il Governo ad operare affinché l'insegnamento della storia sia effettuato secondo criteri oggettivi rispettosi della verità storica e affinché i manuali adottati dalla scuola siano di assoluto rigore scientifico, tenendo conto di tutte le correnti culturali e di pensiero,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga, nella applicazione della riforma ora all'esame della Camera, di intervenire sui criteri e sulla forma di adozione dei libri di testo per la scuola;

se e come intenda procedere ad una valutazione della obiettività dei manuali di storia;

quali strumenti preveda eventualmente di adoperare nel dare corso al dettato della risoluzione indicata in premessa tenendo conto della libertà della ricerca storica e della autonomia della scuola.

(3-00776)